

CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.
Via Ottavio Valiante, n.30
84078 Vallo della Lucania SA

DISCIPLINARE DI GARA

AVVISO BANDO DI GARA

DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO: "Manutenzione straordinaria impianto fotovoltaico a servizio dell'impianto di Depurazione Di Vallo Della Lucania". Importo complessivo dell'appalto: € 240.183,11 oltre i.v.a.

CIG: 7938854591

CUP: F78I18000100005

Modalità di presentazione e contenuto dell'offerta

La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite il MEPA.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, dichiarazione aggiuntiva l'offerta economica devono essere sottoscritte in firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità dei documenti trasmessi, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

1-"Documentazione Amministrativa"

2-"Offerta Economica"

- 1. "Documentazione Amministrativa" - devono essere inviati i seguenti documenti:**

1.1 Domanda di partecipazione-dichiarazione sostitutiva compilata e sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri validamente documentati, redatta tramite la compilazione del modello allegato alla documentazione di gara “**Allegato A**”; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. La domanda di partecipazione è redatta e sottoscritta con firma digitale secondo lo schema allegato.

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore legale del rappresentante.

1.2. DGUE - Documento di gara unico europeo - compilato e sottoscritto digitalmente dal titolare/legale rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri validamente documentati, redatto tramite il modello allegato alla documentazione di gara – “**Allegato DGUE**”;

1.3 Modello di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli adempimenti dell’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii compilato e sottoscritto digitalmente dal titolare/legale rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri validamente documentati, redatto tramite compilazione del modello allegato alla documentazione di gara “**Allegato FF**”.

1.4 Documento di riconoscimento in corso di validità del titolare/legale rappresentante ovvero del soggetto che sottoscrive la documentazione per la partecipazione alla gara;

1.5 Dichiarazione di cui all’art. 80 D. Lgs 50-2016 s.m.i. – Allegato 80 nella quale viene sottoscritto che l’impresa non si trova in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i;

1.6 Garanzia provvisoria

L’offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, come definita dall’art. 93 del Codice, dell’importo di € di € 4.803,66 pari al 2 per cento dell’importo complessivo dell’appalto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La predetta garanzia deve essere, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato quella provvisoria, a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Nei casi previsti dal comma 7 dell'art. 93 del Codice, la garanzia provvisoria può essere ridotta nelle percentuali indicate nel medesimo comma 7. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la già menzionata certificazione sia posseduta da:

- a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- b. consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Ai sensi del comma 8-bis dell'art. 93 del Codice, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del già menzionato Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

1.7 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, della Delibera n.111 del 20 Dicembre 2012 dell'AVCP.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato - AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il «PASSOE» da produrre in sede di partecipazione alla gara. Inoltre, dovranno pagare il contributo Anac di 20,00 euro.

1.8 Attestazione SOA e/o ISO

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno esibire l'attestazione SOA OG9 oppure avalimento ed eventuale documentazione delle certificazioni di qualità

1.9 Camerale

L'impresa dovrà produrre il certificato della Camera di Commercio aggiornato.

2 Offerta economica”

Busta virtuale offerta economica su portale Mepa.

La presente procedura negoziata prevede l'aggiudicazione del contratto alla ditta che offre il “*minor prezzo*” sull'importo progettuale dei lavori, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis.

L'offerta economica deve essere sottoscritta in firma digitale dal Titolare o Legale rappresentante dell'operatore economico; nel caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere resa e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. Alla documentazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i.

La documentazione può essere sottoscritta in firma digitale anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura, salvo che i relativi poteri non compaiano sul certificato della CCIAA.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, qualunque irregolarità riferita all'offerta economica non può essere sanata e comporta quindi l'immediata esclusione dalla procedura di gara.

L'offerta dovrà contenere, A PENA DI ESCLUSIONE, l'indicazione dei propri **costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016.

Non sono ammesse offerte alla pari, in aumento o condizionate.

Soggetti ammessi all'apertura delle offerte.

La stazione appaltante, attraverso l'ausilio del fornitore di servizi tecnologici, garantisce l'inviolabilità dell'offerta mediante rigorose procedure di inviolabilità e inaccessibilità delle offerte economiche. È altresì possibile per gli operatori economici, la partecipazione virtuale alla seduta di gara, condotta attraverso procedura telematica, proporre verbalizzazioni, ed informatizzare altresì la richiesta di documentazione integrativa, nonché la trasmissione delle comunicazioni ufficiali ai partecipanti.

3 Procedura di aggiudicazione

La Stazione appaltante procede alla proposta di aggiudicazione mediante la Commissione a tale scopo nominata, composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

Qualora sia necessario avviare il procedimento di regolarizzazione ex art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 (soccorso istruttorio), il Responsabile del Procedimento di gara procederà a sospendere la seduta rinviando alla successiva seduta pubblica, la cui data sarà comunicata a tutti i concorrenti mediante PEC, per la declaratoria dell'esito del soccorso istruttorio. La Commissione comunica, in caso di ricorso all'istituto del soccorso istruttorio o di esclusioni, quanto avvenuto, al RUP ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza e rinvia la seduta.

In caso la verifica della documentazione amministrativa abbia esito positivo, si procede all'apertura delle offerte economiche.

4 Verifica di congruità dell'offerta e anomalia delle offerte

Qualora l'offerta prima in graduatoria, ai sensi dall'art. 97 D. Lgs 50/2016, risulti anormalmente bassa, in base a quanto calcolato automaticamente dal sistema presente in piattaforma, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione ai presenti e al RUP il quale, qualora ne ricorrano le condizioni, procede alla verifica della congruità nelle forme di cui all'art. 97 comma 5 del Codice, avvalendosi della Commissione giudicatrice.

L'esito negativo della verifica circa tutti gli elementi di valutazione dell'offerta comporta la dichiarazione di anomalia della prima migliore offerta. In tale la commissione giudicatrice, procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

All'esito del procedimento di verifica della Stazione Appaltante, il RUP, in seduta pubblica, dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta, che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede all'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta non anomala.

5 Adempimenti prima della consegna dei lavori e/o precontrattuali

L'Impresa risultata vincitrice della relativa gara d'appalto è tenuta, entro 30 (trenta) giorni dalla formale richiesta del Responsabile del Procedimento e comunque prima della stipula del contratto o dell'eventuale consegna anticipata dei lavori, a produrre i seguenti documenti:

1 – Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata da:

- 1.1 estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS;
- 1.2 estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INAIL;
- 1.3 estremi delle denunce dei lavoratori effettuate alla Cassa Edile;
- 1.4 dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
- 1.5 dichiarazione di l'assolvimento dell'obbligo di trasmissione del Piano di Sicurezza alle Imprese Esecutrici e ai Lavoratori Autonomi.

2 – Eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008;

3 – Cronoprogramma Generale dei lavori.

Il Cronoprogramma dovrà essere approvato dall'Amministrazione che potrà richiedere preventivamente modifiche e migliorie. Tali richieste dell'Amministrazione potranno essere avanzate anche in corso di attuazione dei lavori. Tale cronoprogramma è impegnativo per l'Appaltatore, che

ha l'obbligo di rispettare comunque i termini di avanzamento ed ogni altra modalità. Una volta accettato dall'Amministrazione tale Cronoprogramma diverrà, insieme al capitolato speciale, il documento di riferimento il cui rispetto deve essere garantito dallo stesso Appaltatore nella esecuzione dei lavori dell'intervento. Qualora l'Impresa non ottemperi a quanto richiesto verrà affidata ad adempiere entro i successivi 10 (dieci) giorni e se anche detto termine non venisse rispettato, il comportamento dell'Impresa potrebbe configurare responsabilità precontrattuale, con riserva della Stazione Appaltante di revocare l'aggiudicazione e di procedere a favore della seconda Impresa classificata.

6 Precisazioni

6.1 Sopralluogo

Il sopralluogo non è obbligatorio. Le ditte invitate ne facciano richiesta esplicita, sarà concessa loro la possibilità di effettuare detto sopralluogo rivolgendosi all'Energy Manager Antonio Federico (– federico@consac.it). Il sopralluogo va effettuato entro e non oltre sei giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete di cui al punto 5, I), II) e, se costituita in raggruppamento, III), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete di cui al punto 5, III) non ancora costituita in raggruppamento, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

6.2 Pagamento del contributo a favore dell'Anac

I concorrenti sono tenuti, ai sensi della Delibera ANAC numero 1300 del 20 dicembre 2017,

ad effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

6.3 Verifiche

È facoltà del Presidente di gara sorteggiare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, le Imprese ammesse al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese attestanti il possesso dei requisiti generali dichiarati, mentre si procederà obbligatoriamente nei confronti dei Concorrenti le cui dichiarazioni presentano ragionevoli dubbi di veridicità.

L'Amministrazione potrà non procedere all'affidamento o alla successiva stipula del contratto:

- per ragioni di pubblico interesse,
- a seguito di provvedimenti emessi dalla competente Autorità,
- nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In tal caso le Imprese Concorrenti non potranno vantare alcun diritto o pretesa per effetto del mancato affidamento o del mancato perfezionamento del rapporto negoziale fra le parti.

È facoltà dell'Amministrazione procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

Nel caso di migliori offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23.05.1924 n. 827; nel caso di applicazione dell'esclusione automatica, l'offerta migliorativa non potrà superare la soglia di anomalia determinata, pena l'esclusione della stessa.

L'aggiudicatario deve prestare tutte le garanzie previste nel capitolato speciale.

L'efficacia dell'aggiudicazione rimane comunque subordinata all'esistenza di tutti i requisiti generali e di pubblico interesse dell'Amministrazione necessari per addivenire alla stipula del contratto.

Agli operatori economici sottoposti a verifica, per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali dichiarati, saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti, con segnalazione del fatto all'ANAC oltre che, qualora ne ricorrano i presupposti, all'Autorità Giudiziaria.

Dopo l'efficacia dell'aggiudicazione, la stipula del contratto rimane comunque formalmente subordinata all'esistenza di tutti i requisiti generali necessari per addivenire a tale stipula (es.: verifiche requisiti).

In caso siano riscontrate irregolarità tali da determinare una incapacità a contrattare si procederà:

- a dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione con incameramento della cauzione provvisoria oltre all'applicazione nei confronti dell'aggiudicatario di tutte le sanzioni previste per legge e dell'eventuale richiesta di risarcimento danni;
- a rideterminare l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico che segue in graduatoria.

L'esecuzione e la stipulazione del contratto avranno luogo in via d'urgenza, così come consentito dall'art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016, in particolare entro i successivi 35 giorni, qualora ciò sia consentito dai tempi delle verifiche effettuate dalla stazione appaltante e dai tempi necessari all'aggiudicatario per produrre quanto richiestogli ai fini della sottoscrizione del contratto. Pertanto, si procederà alla stipulazione del contratto quando ricorrano tutte le condizioni per procedere. L'Amministrazione quindi si riserva la facoltà di concordare con l'aggiudicatario un diverso termine per la stipulazione. Per quanto riguarda i termini per la consegna e inizio dei lavori ed i termini per l'ultimazione degli stessi si rinvia agli artt. 12 e 13 del capitolato Speciale d'appalto.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica.

Qualora l'Appaltatore si rifiuti di stipulare il contratto d'appalto nei termini soprarichiamati la Stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione in danno e di procedere alla stipula del contratto con il secondo in graduatoria.

Sono a carico dell'Aggiudicatario eventuali spese di contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si applica l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Per l'anticipazione del prezzo, si applica l'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016.

Tutte le controversie che dovessero insorgere, sia durante l'esecuzione dei lavori che al termine del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno devolute al giudice ordinario con esclusiva competenza del Foro di Vallo della Lucania, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

6.4 Importante:

CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. si riserva la facoltà di interrompere o sospendere in qualunque momento la procedura di gara e/o revocare l'aggiudicazione, senza che le ditte partecipanti o l'aggiudicataria possano richiedere spese di partecipazione o quant'altro.

Si invitano tutti gli operatori economici, partecipanti alla presente procedura di gara di attenersi più scrupolosamente possibile a seguire l'elencazione e la numerazione del presente Disciplinare e del Capitolato Speciale di Gara, al fine di una chiara lettura dell'offerta.

Per quanto riguarda i moduli fotovoltaici e gli inverter, non potranno essere utilizzati prodotti che non siano tra i primi dieci produttori di moduli e tra i primi cinque produttori di inverter mondiali.

7 Carenze documentali

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

8 Chiarimenti e comunicazioni

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti tramite piattaforma Mepa almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

9 Trattamento dei dati personali

Consac gestioni idriche spa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo relativo alla protezione dei dati personali RGDP, informa l'impresa che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme vigenti. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa prende atto dell'informativa riportata alla pagina <http://www.consac.it/privacy-policy/>. Il Titolare del trattamento dei dati è Consac Gestioni Idriche Spa. Il Responsabile della protezione dati è la dott. Maria Rosaria Pirfo.

RUP Ing. Felice Lucia